



DELIBERA N. 231/20/CONS

**AUTORIZZAZIONE
PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MEDIA RADIOFONICI LINEARI SU
PIATTAFORMA INTERNET ALLA SOCIETÀ RADIOMEDIASET S.P.A.**

(Servizio di media radiofonico “UNITED MUSIC”)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 giugno 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989*”;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 606/10/CONS, del 25 novembre 2010, recante “*Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito, il Regolamento);

VISTA la delibera n. 607/10/CONS, del 25 novembre 2010, recante “*Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell’articolo 22-bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° aprile 2011, recante “*Approvazione dei criteri generali per la classificazione dei programmi ad accesso condizionato*”;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1) la società Radiomediaset S.p.a., con sede legale in Milano, Largo Guido Donegani n. 1 (c.f. 10022100159), ha presentato in data 6 marzo 2020 (prot. n. 102918) – e successiva integrazione in data 26 maggio 2020 (prot. n. 225077) – istanza, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Regolamento, diretta ad ottenere l’autorizzazione per la prestazione del servizio di media radiofonico lineare, su piattaforma *internet*, denominato UNITED MUSIC, la cui linea editoriale è sintetizzata in un palinsesto di “*offerta multi-device di United Music per l’ascolto di contenuti audio distribuiti attraverso la piattaforma IP e senza la necessità di una smart card. United Music offre il meglio della programmazione musicale suddivisa per generi e radio di genere Pop, Dance, Italia,*

Rock, Soft, R&B, Street Style, Star, Live Event, Dj Artist, Blues Jazz, Reggae, Soundtrack, Holiday Radio e Kids, oltre ad aggregare i Brand del gruppo Radiomediasset, R101, Radio 105, Virgin Radio, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Subasio+ e Suby, con le rispettive radio verticali online. Il Bouquet è composto da oltre 160 canali radio in streaming lineare”. Il servizio è liberamente accessibile;

2) l’istanza è stata corredata con la documentazione di cui all’articolo 3, comma 5, del Regolamento, comprensiva del contributo previsto per le spese d’istruttoria – ad oggi fissato in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) – nonché della scheda relativa al sistema trasmissivo impiegato e della copia del marchio editoriale di trasmissione del servizio di media radiofonico;

3) dalla documentazione in atti – costituita dalle autocertificazioni rese ai sensi di legge – la società Radiomediasset S.p.a. risulta in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del Regolamento, relativi alla nazionalità della società e all’onorabilità degli amministratori;

4) la medesima società, con separata nota in data 28 maggio 2020 (prot. n. 230204) ha presentato, altresì, apposita segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del *Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell’articolo 22-bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*, adottato con la delibera n. 607/10/CONS del 25 novembre 2010, per il servizio di media radiofonico, a richiesta, ugualmente denominato UNITED MUSIC;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. La società Radiomediasset S.p.a., con sede legale in Milano, Largo Guido Donegani n. 1 (c.f. 10022100159), è autorizzata alla prestazione del servizio di media radiofonico lineare, su piattaforma *internet*, denominato UNITED MUSIC, alle condizioni e con gli obblighi di cui al Regolamento approvato con la delibera n. 606/10/CONS, del 25 novembre 2010.

2. L’autorizzazione ha la durata di anni 12 (dodici) decorrenti dalla data di rilascio ed è rinnovabile previa richiesta da produrre con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza.



3. L'Autorità può effettuare controlli e verifiche, anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico e della collaborazione della Guardia di Finanza - Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria e della Polizia postale e delle comunicazioni, sull'espletamento del servizio autorizzato e sulle stazioni utilizzate, ovunque ubicate. La società autorizzata deve consentire, in ogni momento, libero accesso ai funzionari incaricati, mettendo a disposizione ogni mezzo ritenuto indispensabile per la citata attività.

4. La presente autorizzazione comporta l'obbligo di iscrizione, e/o di aggiornamento, al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) di cui all'articolo 1, comma 6, *lett. a*), n. 5, della legge n. 249 del 1997, secondo le modalità di cui alla delibera n. 666/08/CONS, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS.

5. La presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi e non esime il titolare dalla necessità di acquisire le licenze e/o autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa per l'eventuale impianto ed esercizio delle stazioni terrene del collegamento terra-satellite, né dal rispetto delle norme nazionali ed internazionali che regolano l'utilizzo di stazioni satellitari.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 giugno 2020

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

Nicola Sansalone